

Edizione di venerdì 16 gennaio 2015

ACCERTAMENTO

[Il pvc non impedisce il ravvedimento, ma il conto è più salato](#)

di **Sergio Pellegrino**

IVA

[La registrazione al MOSS per i servizi digitali](#)

di **Marco Peirolo**

ENTI NON COMMERCIALI

[Privacy: rinnovate le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili](#)

di **Ernesto Russo, Guido Martinelli**

IVA

[Split-Payment: intersezioni con il differimento di esigibilità](#)

di **Fabio Garrini**

BILANCIO

[OIC 9: semplificata la svalutazione per perdite durevoli di valore](#)

di **Federica Furlani**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Sciare sul vulcano nelle Dolomiti](#)

di **Chicco Rossi**

ACCERTAMENTO

Il pvc non impedisce il ravvedimento, ma il conto è più salato

di **Sergio Pellegrino**

Torniamo ad affrontare il tema del **ravvedimento operoso** (si veda "[La dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso "allungano" il termine di prescrizione](#)" del giorno 14 gennaio 2015), la cui disciplina è stata **modificata in modo sostanziale dalla Legge di Stabilità 2015**, con la possibilità di utilizzare le nuove regole anche per regolarizzare violazioni commesse prima del 1° gennaio 2015.

Partiamo da ciò che **non cambia**.

Sul lato dei **versamenti** rimane la possibilità di effettuare il ravvedimento con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 2% giornaliero per i versamenti che intervengono nei primi 14 giorni.

Per **tutte le violazioni**, non solo relative a versamenti ma anche a dichiarazioni e comunicazioni, rimane la possibilità di effettuare il ravvedimento versando **1/8 della sanzione minima edittale entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa**; quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.

Limitatamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate sono stati introdotti nuovi limiti temporali entro i quali può essere perfezionato il ravvedimento, con riduzioni delle sanzioni via via decrescenti.

Una prima possibilità aggiuntiva, introdotta dalla nuova **lettera a-bis) dell'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997**, è quella di perfezionare il ravvedimento **entro 90 giorni** dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione.

Mentre fino allo scorso 31 dicembre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui si è commessa la violazione rappresentava il limite invalicabile per il perfezionamento del ravvedimento operoso, da effettuarsi con la riduzione (confermata) delle sanzioni ad 1/8, con le modifiche della Legge di Stabilità, **non vi è più alcuna limitazione di carattere temporale** (potendosi il ravvedimento perfezionare sino al termine di prescrizione).

Si applica infatti la nuova misura della **riduzione della sanzione ad 1/7** per i ravvedimenti perfezionati entro il **termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa** (o quando non è prevista una

dichiarazione periodica entro due anni dalla violazione), mentre **oltre questo termine** il ravvedimento si può fare, ma con la **sanzione ridotta ad 1/6**.

Gli accessi, le ispezioni e le verifiche non sono più **cause ostative** che precludono la possibilità di effettuare il ravvedimento, nuovamente però limitatamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Il ravvedimento non può essere effettuato soltanto quando viene notificato un **avviso di accertamento o di liquidazione**, o ancora un **avviso bonario** per effetto della liquidazione automatica o del controllo formale della dichiarazione. Stesso discorso dovrebbe valere, nonostante la norma non lo preveda espressamente, nel caso di un **atto di contestazione della sanzione** ex articolo 16 del D.Lgs. 472/1997 (naturalmente il ravvedimento non impedirà all'Amministrazione di proseguire i controlli e le verifiche).

Neppure il **processo verbale di constatazione** rappresenta dunque più una causa ostativa al ravvedimento operoso, ma, rispetto alla versione originaria della Legge di Stabilità, la nuova **lettera b-quater**) prevede che la **riduzione delle sanzioni sia ad 1/5**.

Qui va ricordato come alcuni istituti deflattivi del contenzioso introdotti negli ultimi anni, vale a dire definizione integrale dei PVC, degli inviti al contraddittorio e acquiescenza rafforzata, sono stati soppressi dalla Legge di Stabilità sebbene con decorrenza differita: si renderanno infatti applicabili ancora per tutti gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015.

Conseguentemente quest'anno il contribuente, nel momento in cui si vedrà notificato un PVC, avrà una **doppia possibile scelta**: da un lato la definizione integrale con il beneficio della sanzione ridotta ad 1/6 ma con l'accettazione di tutte le rettifiche operate dall'ufficio, dall'altro il ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta ad 1/5 ma soltanto sulle violazioni che il contribuente ritiene opportuno sanare.

Rimangono naturalmente validi i principi generali del ravvedimento operoso e le indicazioni di prassi date dall'Agenzia delle Entrate nel corso degli ultimi anni, che hanno "ammorbidito" la posizione che era in precedenza espressa in relazione al mancato perfezionamento del ravvedimento laddove l'intero importo dovuto a titolo di imposte, sanzioni e interessi non fosse stato effettivamente versato da parte del contribuente.

Pur non essendo ammessa la rateazione delle somme dovute, sulla base delle aperture fatte dalla **risoluzione 67/E del 2011** il contribuente può comunque effettuare i versamenti del dovuto in **modo frazionato** ed il ravvedimento si intende perfezionato limitatamente agli importi che sono stati corrisposti, così come è ammessa la correzione degli errori compiuti nel calcolo del ravvedimento alla luce di quanto indicato dalla **circolare 27/E del 2013**.

Per approfondire le novità della Legge di Stabilità ti raccomandiamo il convegno La legge di stabilità e le novità fiscali 2015:

IVA

La registrazione al MOSS per i servizi digitali

di **Marco Peirolo**

Dal 1° gennaio di quest'anno, in coincidenza con il nuovo criterio territoriale applicabile ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a **privati consumatori comunitari**, non più basato sul Paese del fornitore, ma su quello del cliente (art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo sostituito dall'art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE), è stata prevista la possibilità di avvalersi del MOSS (*Mini One Stop Shop*).

Si tratta di un **regime opzionale** che evita, alle imprese che erogano i suddetti servizi, di doversi identificare ai fini Iva in tutti i Paesi membri in cui l'imposta è dovuta, vale a dire i Paesi in cui sono stabiliti i clienti. La semplificazione consiste nella facoltà di **accentrare gli obblighi di dichiarazione e di versamento** dell'imposta in capo alla posizione Iva:

- del Paese in cui il fornitore, **stabilito nell'Unione europea**, ha fissato la sede della propria attività o dispone di una stabile organizzazione (cd. "regime UE");
- del Paese in cui il fornitore, **non stabilito nell'Unione europea**, ha deciso di identificarsi, a condizione che non sia né stabilito, né identificato o tenuto ad identificarsi nell'Unione europea (cd. "regime non UE").

In pratica, il "**regime UE**" si applica ai fornitori che hanno la sede dell'attività in un Paese membro e a quelli che, pur avendo la sede al di fuori dell'Unione europea, dispongono di una stabile organizzazione in uno o più Paesi membri. Optando per il regime speciale, tali imprese, **attraverso il numero di partita IVA di cui sono già in possesso**, adempiono agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta relativi ai servizi digitali resi nell'ambito dei rapporti "B2C" esclusivamente nel Paese membro in cui hanno la sede o la stabile organizzazione.

Sono, pertanto, **esclusi dal regime speciale** i servizi digitali forniti a privati consumatori **stabiliti negli stessi Paesi membri** in cui l'impresa ha la **sede** o dispone di una **stabile organizzazione**; sicché, per tali prestazioni, diventa obbligatoria l'apertura di una partita Iva locale tramite la procedura di identificazione diretta o la nomina di un proprio rappresentante fiscale, con la conseguente gestione "ordinaria" dei relativi adempimenti attraverso tale posizione Iva.

Esemplificando, l'impresa con sede in Italia e **stabili organizzazioni in Francia e Germania**, se aderisce al MOSS, deve applicare il regime speciale per i servizi digitali resi, anche per il tramite delle stabili organizzazioni, a privati consumatori comunitari, fatta eccezione per quelli prestati ai clienti stabiliti in Italia, Francia e Germania, soggetti al regime ordinario.

Il “**regime non UE**” si applica, invece, ai fornitori che, nell’Unione europea, non hanno la sede dell’attività o una stabile organizzazione, né sono identificati o tenuti ad identificarsi ai fini Iva. Avvalendosi del regime speciale, tali imprese possono **scegliere il Paese membro** nel quale aprire la partita Iva ed accentrare gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta dovuta sui servizi digitali resi nell’ambito dei rapporti “B2C”.

A differenza del “regime UE”, il regime speciale in parola si applica a tutti i servizi digitali resi a forniti a privati consumatori comunitari, **indipendentemente dal Paese membro** in cui gli stessi sono stabiliti.

Ipotizzando che l’impresa con sede in Svizzera scelga di identificarsi in Italia, rientrano nel regime speciale anche i servizi digitali resi a clienti italiani, non soggetti Iva.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.09.2014, n. 122854 ha attivato la **procedura telematica di registrazione** per le imprese che intendono avvalersi del MOSS. In conformità con l’art. 2, par. 3, del Reg. UE n. 967/2012, la relativa richiesta poteva essere presentata **dal 1° ottobre 2014**.

Secondo le istruzioni contenute nel provvedimento, la registrazione è ammessa per:

- le imprese italiane e quelle extracomunitarie con stabile organizzazione in Italia (**regime UE**), per le quali la registrazione si effettua *on line*, utilizzano le funzionalità rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle credenziali personali;
- le imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione Iva nell’Unione europea (**regime non UE**), per le quali la registrazione si effettua compilando un modulo *on line*, disponibile nella sezione a libero accesso del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via *mail*, il numero di identificazione IVA attribuito (con **prefisso EU**) e le credenziali per l’accesso ai servizi telematici.

Come regola generale, la registrazione ai regimi speciali decorre dal **primo giorno del trimestre successivo** a quello di esercizio dell’opzione, per cui – rispetto al “regime non UE” – la stessa non è immediatamente operativa una volta che il fornitore extra-UE abbia acquisito la partita Iva. In via di deroga, è tuttavia previsto che i regimi speciali siano applicabili **dalla data di effettuazione della prima prestazione** qualora le imprese interessate richiedano la registrazione entro il decimo giorno del mese successivo (art. 57-*quinquies* del Reg. UE n. 282/2011).



hbspt.cta.load(393901, '0e4a39a2-09fc-4d45-a4d3-912e4934c14d', {});

ENTI NON COMMERCIALI

Privacy: rinnovate le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili

di **Ernesto Russo, Guido Martinelli**

Il Garante per la protezione dei dati personali, meglio noto come Garante della Privacy, ha adottato una serie di provvedimenti (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014), a mezzo dei quali ha rinnovato le **autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili e giudiziari**.

Tali nuove autorizzazioni, emanate in sostituzione di quelle in scadenza al 31.12.2014, sono provvisorie ed a tempo determinato, efficaci per il periodo di 24 mesi. Tali provvedimenti eliminano, dunque, per il periodo di riferimento (**sino al 31.12.2016**), l'obbligo della richiesta dell'autorizzazione al Garante, imposto ai titolari che effettuano il trattamento di dati sensibili nei casi espressamente menzionati.

I provvedimenti riguardano i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, il settore turistico, l'elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario. Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in scadenza, alle quali sono state apportate solo alcune integrazioni relative a modifiche normative intervenute nei settori considerati.

I provvedimenti di interesse per il mondo sportivo e del terzo settore risultano essere le autorizzazioni n. 2 e n. 3, volte rispettivamente a regolamentare il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati ed il trattamento di dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni.

In riferimento ai dati inerenti la salute degli interessati ([aut. 2](#)), si ricorda che l'autorizzazione è concessa dal Garante ***“alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni ed agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, esclusivamente in relazione ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche”***.

Il successivo provvedimento menzionato ([aut. 3](#)), invece, si occupa di disciplinare il trattamento di dati sensibili di diversa natura, individuati dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Codice della Privacy, da parte di soggetti specificamente individuati. Tali dati si riferiscono ad informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, sempre se indispensabili al perseguimento delle finalità dell'ente.

Per quanto di interesse la presente autorizzazione è rilasciata: alle associazioni anche non riconosciute, alle organizzazioni di volontariato, alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotato o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). L'autorizzazione è valida, infine, per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991. L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare

“per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico ...”.

Qualora i soggetti autorizzati, alla luce di quanto detto in precedenza, si avvalgano di persone giuridiche o di

liberi professionisti per perseguire le predette finalità, la presente autorizzazione si considera estesa anche a costoro. Gli enti autorizzati possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro titolari di un autonomo trattamento i soli dati sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità.

Se, come detto, le autorizzazioni generali hanno fatto venir meno l'obbligo per le associazioni e società sportive dilettantistiche nonché per le Federazioni di richiedere l'autorizzazione al Garante per ogni singolo trattamento, è opportuno ricordare che

non è comunque venuto meno il fondamentale obbligo di acquisire il consenso per il trattamento dei dati sensibili da parte del soggetto interessato. A tal fine, comunque, non si segnalano variazioni da apportare alla modulistica già attualmente in uso.

Va da ultimo avvertito che le nuove autorizzazioni emanate non apportano modifiche in relazione alle modalità del trattamento dei dati sensibili. I provvedimenti in commento confermano che i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati per il trattamento devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. I dati possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la

stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso fra l'interessato e l'ente titolare del trattamento. Si ribadisce, infine, che i dati sensibili possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati e, ove necessario, diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità ed agli scopi per i quali è riconosciuta l'autorizzazione stessa al trattamento. Va tuttavia ricordato che, ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato non possono essere diffusi.

Gli enti titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione delle predette

autorizzazioni, non sono dunque tenuti,

sino al 31.12.2016, a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni analizzate in precedenza, **fermo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione al trattamento all'interessato.**

IVA

Split-Payment: intersezioni con il differimento di esigibilità

di **Fabio Garrini**

La Legge di Stabilità 2015, con l'introduzione dell'art. 17-ter al D.P.R. n. 633/1972, ha istituito l'inedito istituto dello **split payment**, il cui meccanismo di funzionamento, analizzato nel corso della quarta giornata del Master Breve, può essere riassunto come segue:

- il **fornitore** emette, nei confronti della Pubblica Amministrazione, una fattura che evidenzia, secondo l'ordinario meccanismo delle rivalsa, **l'addebito dell'imposta**;
- il **cliente** (Comune, Provincia, Ministero, ecc), anziché pagare al proprio fornitore l'intero importo evidenziato sul documento, provvederà a **pagare solo l'imponibile**, mentre tratterrà l'Iva, la quale andrà versata direttamente all'Erario secondo le regole previste in un decreto di prossima emanazione, regole comunque già anticipate dal comunicato stampa del Mef pubblicato il 9 gennaio scorso.

Il descritto meccanismo è già stato oggetto di analisi sulle pagine della presente rivista (si veda S.Cerato "[Split payment nelle operazioni con gli enti pubblici](#)" del 7.1.2015 e L.Mambrin "[Lo split payment dal 1° gennaio complica le procedure contabili](#)" del 13.1.2015); in questa sede si intende però approfondire il **rapporto con il tema del differimento di esigibilità dell'imposta**.

In particolare, conviene condurre tale esame non tanto valutando i rapporti con le operazioni effettuate nel 2014 e la cui esigibilità si materializza nel 2015 (il Comunicato stampa afferma che le nuove regole si applicano alle operazioni fatturate dal 01.01.2015: occorre attendere il decreto, ma pare lecito affermare che le fatture emesse nel 2014 possano continuare con le vecchie regole), ma piuttosto al fine di capire **se e quando il differimento di esigibilità trova ancora applicazione oggi**.

Il differimento di esigibilità

Chi opera frequentemente nei confronti dei soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione conosce sicuramente nel dettaglio un'ulteriore previsione normativa, voluta per **attenuare gli effetti del ritardo con cui detti clienti tendenzialmente pagano i loro fornitori**: onde evitare che questi ultimi si trovino ad anticipare all'Erario il versamento dell'imposta addebitata senza averne ricevuto provvista, **nell'art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972** è previsto il differimento dell'esigibilità di tale imposta. In altre parole, l'operazione si considera comunque effettuata, ma il **debito verso l'Erario viene procrastinato** e l'obbligo di versamento

si materializza solo al momento in cui il fornitore riceverà il pagamento da parte dell'Ente Pubblico. Il **presupposto applicativo**, in termini di qualificazione del cessionario o committente, è ancorato ai **medesimi soggetti** interessati dal nuovo split payment.

La Legge di Stabilità **non abroga** esplicitamente la disposizione richiamata, ma è evidente che, se l'imposta addebitata non viene incassata dal fornitore in applicazione dell'art. 17-ter, non ha alcun senso parlare di differimento di esigibilità. Inoltre, il Comunicato Mef, in merito all'esigibilità dell'imposta per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, attribuisce direttamente all'Amministrazione acquirente la facoltà di optare per l'esigibilità dell'Iva, alternativamente, al momento del pagamento o al momento della ricezione della fattura. Ma quindi, detta previsione deve considerarsi abrogata implicitamente?

La risposta deve essere negativa. Lo split payment trova infatti applicazione generalizzata, ma **non in tutte le situazioni in cui un operatore economico ha come controparte un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione**. In particolare, il secondo comma stabilisce un esonero per *"... i compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito"*. Malgrado una formulazione letterale non felicissima, pare lecito concludere che le ritenute a cui il Legislatore fa riferimento siano le **ritenute a titolo di acconto**, utilizzandone quindi una definizione atecnica.

Ciò posto, un **professionista** (e probabilmente nessun altro, visto che la norma fa riferimento ai "compensi") che emette una fattura nei confronti di un Ente Pubblico (l'avvocato che difende un ente ospedaliero o il professionista che svolge l'attività di revisore per il Comune) **non sarà interessato dallo split payment** e l'Ente committente gli pagherà, oltre al corrispettivo, anche la relativa imposta addebitata.

Conseguentemente, **a tali prestazioni risulterebbe ancora applicabile l'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972**, con imposta che dovrà essere versata all'Erario da parte del professionista, ma solo al momento in cui incasserà la fattura emessa.

Sul punto vale la pena rammentare che il differimento di esigibilità, quando applicabile, è **regime naturale** che viene applicato di *default*, salva la possibilità, da parte del cedente / prestatore, di assoggettare l'operazione ad esigibilità immediata.

BILANCIO

OIC 9: semplificata la svalutazione per perdite durevoli di valore

di **Federica Furlani**

Il nuovo principio contabile OIC 9, applicabile già ai bilanci relativi al 2014, ha lo scopo di disciplinare il **trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**.

Il principio in questione, di nuova emanazione, va a sostituire i paragrafi dedicati alle svalutazioni in presenza di perdite durevoli di valore collocati nei precedenti OIC 16 e OIC 24, rispettivamente dedicati alle immobilizzazioni materiali e a quelle immateriali, ovviando allo scarso approfondimento al tema dedicato dalla precedente normativa.

Partendo dall'art. 2426, comma 1 Cod. Civ. che richiede, al n. 3, che **l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore** a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere **iscritta a tale minore valore** (che non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata), il nuovo principio propone il modello basato **sull'attualizzazione dei flussi di cassa** come modello di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio adottato dagli organismi contabili internazionali più autorevoli.

L'applicazione del modello è stato tuttavia modulato, ed è questa la principale novità, sulla base delle **dimensioni della società**, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse.

Per questo motivo, è consentito alle **società di minori dimensioni** di utilizzare l'**approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento**, intendendosi, per società di minori dimensioni, quelle che **per due esercizi consecutivi non abbiano superato nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti**:

- **numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250,**
- **totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro,**
- **ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.**

La **capacità di ammortamento** è determinata sottraendo al risultato economico d'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni senza effettuare alcuna attualizzazione.

In pratica si identifica con il **marginale economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti**.

L'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento si basa sul presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti con tale metodo divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando nel dettaglio le regole di riferimento.

In particolare, al ricorrere di queste due condizioni:

- l'unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, coincide spesso con l'intera società;
- i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa;

l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione, tende a fornire risultati simili all'approccio base.

Qualora, invece, la società presenti una struttura degli investimenti complessa e formata da rami di attività ben distinti e tra loro autonomi, il principio contabile consiglia comunque di adottare l'approccio basato sulla capacità di ammortamento per singola immobilizzazione.

E' inoltre richiesto alle società che adottano il metodo semplificato di darne **menzione nella nota integrativa** e indicare la **durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri**.

Esempio (Appendice C dell'OIC 9):

Società Alfa Srl che ha iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

- cespiti A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespiti B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

dove i valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

L'orizzonte temporale del budget che presenta l'ansamento prospettico della gestione è di 5 anni: al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. L'aliquota fiscale è pari a zero.

Il budget è il seguente:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	43.000
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
capacità d'ammortamento	-500	250	1.500	1.500	1.500	4.250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-800	-50	1.200	1.200	1.200	2.750

La capacità di ammortamento complessiva (somma del risultato netto e degli ammortamenti) generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 4.250) consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza, anche se gli esercizi 1 e 2 chiudono in perdita, non viene rilevata nessuna perdita durevole di valore.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Sciare sul vulcano nelle Dolomiti

di **Chicco Rossi**

Ma sarà mai possibile **sciare** su un **vulcano**?

Certo che **sì**, basta andare sull'**Etna**, anche se, comunicato di ieri, al momento gli impianti sono chiusi per mancanza di neve.



Ma la nostra destinazione sono le **Dolomiti** e precisamente la **Val di Fassa**, valle che ha dato i **natali** a sciatori del calibro di **Stefano Gross**, neovincitore del suo primo speciale in coppa ad **Adelboden** e dell'inarrivabile **Toni Valeruz** (guardare la discesa del Canalone Neri *please*), per la precisione **Pozza**.

Imboccata l'uscita di **Egna – Ora** la strada dopo aver tagliato il paese di **La Villa** inizia a inerpicarsi e se a qualcuno l'altitudine mette sin da subito fame, dopo circa 10 minuti è possibile fermarsi al ristorante dell'hotel **Tenz** dove oltre a una grande **wiener schnitzel** preparata ad arte, per i più piccoli è possibile passeggiando per i corridoi imbattersi in un **orso**. Provare per credere. In caso contrario, per quelli che carburano più lentamente più avanti è sempre possibile sostare alla leggendaria **Pausa** e ordinare canederli in brodo.



Ma per i più temerari il consiglio è quello di tenere duro fino a Cavalese o per meglio dire **Daiano** con destinazione **Tito speck** dove è possibile prima di tutto mangiare e poi acquistare. Qui c'è l'imbarazzo della scelta, si passa dal classico **speck**,

vanto della casa, prodotto con le parti scelte del cosciotto di maiale. Si ottiene da un'affumicatura leggera e una stagionatura media di 7 mesi. Non può mancare la concia, ossia il trattamento con aromi naturali e spezie, segreto di famiglia, alla **versione carrè** che altro non è che la lonza suina.

Per quelli che ritengono un delitto mangiare grasso ecco che allora è pronto lo **speck di fesa** ottenuto dalla parte più magra della coscia posteriore del maiale, salata e affumicata con il ginepro fresco o lo **speck cotto** a vapore. Ovviamente non possono mancare i cacciatori nostrani e di selvaggina, ma per questi l'acquisto può essere rimandato al post sciata in quel di Pozza.

Per chi volesse ammirare il bellissimo centro storico di **Cavalese** è sempre possibile seguire la vecchia strada, mentre per chi non vede l'ora di mettere gli sci ai piedi la nuova strada, perfettamente tenuta e che taglia anche i centri abitati di **Predazzo** e di **Moena**, evitando la tentazione di deviare verso **Malga Panna**, porta velocemente fino a **Pozza** ubicata nel cuore della valle.

Qui, proseguendo verso la **Val San Nicolò**, si arriva alla partenza della telecabina del **Buffaure** da dove parte la ricerca del vulcano da sciare.

Plus è la possibilità, per chi ha figli con un'età compresa fino a 8 anni di poter comprare due skipass per l'intero comprensorio Fassano e quindi poter sciare anche al **Ciampac** e al **Belvedere**, per l'importo ridotto di 40 euro.

Il nuovo e comodissimo impianto di risalita ci porta in un batter d'occhio fino all'arrivo da dove è possibile ammirare estasiati uno dei panorami più belli del mondo che va dalle **Cime** della **Vallaccia** con la loro classica **forcella** da gustarsi in neve fresca, alla **Val Monzoni** del mitico Nello fino a estendere la vista fino al Gruppo del **Catinaccio**, il **Latemar** e il versante meridionale del **Sassolungo**.



Si tiene il **Rifugio Buffaure** sulla sinistra e poi curvando a destra, dopo un breve tratto, vi è uno snodo dove imboccando la destra si inizia a sciare sul **vulcano**, sì, perché questo è il nome della nuova splendida **pista nera** da gustarsi tutto di un fiato, con i suoi splendidi scroci su Pozza e la vallata sottostante, per poi ricongiungersi alla partenza della tela telecabina.

Per i **meno esperti** è sempre possibile, invece di imboccare la **variante** a destra della pista,

andando a sinistra si percorre una incantevole pista **rossa**, immersa nei **boschi** di **larice** che anch'essa arriva fino alla partenza della telecabina dopo un bel falsopiano che costeggia **Malga Crocifisso**.

Insomma, un paradiso dove bruciare le giuste energie e avere la coscienza a posto per la cena.

Ma prima di cena si può sempre passeggiare per la deliziosa Pozza fermandosi a fare un aperitivo nella piazzetta o curiosando tra le antichità esposte da "**Mizacole e antichità**" dove Chicco Rossi qualcosa ha comprato o andando nella mitica **macelleria Carpano** e fare shopping di salumi di cacciagione.

E la sera? Destinazione **Do Vea** ai vecchi impianti sportivi dove da quest'anno è disponibile una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

L'esterno non è un gran che, ma appena si apre la porta si viene calati in una **vecchia stube** perfettamente riprodotta utilizzando legno originale.

Qui, ci si può sbizzarrire tra menù a base di pesce e a base di carne, con la certezza della bontà e genuinità garantite dalla gestione sarda che comporta, ma non è un male, la presenza obbligatoria di pane carasau. Le porzioni sono generose e quindi meglio non pensare a un menù completo. Chicco Rossi ordina solitamente un delicatissimo filetto cotto al sangue e soprattutto a vista nel camino che domina un lato del locale. Per il vino scegliamo tra quelli di **Franz Haas**, così, se passa l'esame, al ritorno possiamo fermarci a Montagna e comprarlo direttamente da lui. La scelta cade sull'**Istante**, un taglio bordolese uscito per la prima volta nel '97 e il cui nome deriva dal fatto che la composizione del **blend** varia in sede di assemblaggio e quindi viene determinata e decisa all'istante. Le uve sono il **cabernet sauvignon**, il **petit verdot** e, in piccola percentuale **cabernet franc** e **merlot**.

Dal colore **rosso granata** intenso, all'olfatto si presenta con sentori di **bacche nere**, **fichi** e **datteri** e con note di tè verde e **corteccia**. Al palato **morbido** e delicato e sorprendente per la **stratificazione**, **eleganza** e **finezza**, nonché per la complessità dei tannini.

Perfetto per un filetto alla brace ma anche per un medaglione o un carré di cervo.

La sosta a **Montagna** è d'obbligo...